

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 932-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE CORNAGGIA MEDICI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 23 maggio 1960

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961

INDICE

1. — PREMESSA	Pag.	3
2. — STANZIAMENTI A DISPOSIZIONE PER L'ESERCIZIO 1960-1961		4
3. — LA LEGGE E LA FORMAZIONE DELLO STATO ITALIANO UNITARIO		4
4. — NORME SOSTANZIALI E PROCESSUALI CIVILI E PENALI		5
5. — LA MAGISTRATURA ORDINARIA		6
6. — LA MAGISTRATURA ONORARIA		6
7. — ORDINAMENTO GIUDIZIARIO		6
8. — ORGANI AUSILIARI DEL GIUDICE (<i>Cancellieri, dattilografi, Ufficiali giudiziari, uscieri, Polizia giudiziaria</i>)		7
9. — EDILIZIA GIUDIZIARIA		8
10. — EDILIZIA CARCERARIA		8
11. — PROFILASSI E TERAPIA SIA IN ORDINE AI DELITTI CHE ALLE CONTRAVVENZIONI		8
12. — LA STAMPA ELEMENTO PROPULSORE E DISCIPLINATORE COME IL CINEMA, LA RADIO E LA TELEVISIONE		9
13. — LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E PROCURATORE		9
14. — STATISTICHE, ELENCHI E COMMENTI		10
15. — OSSERVAZIONI FATTE DAGLI ONOREVOLI COMMISSARI DELLA 2 ^a COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1960		10
16. — NOTA FINALE		10
ALLEGATI		11
DISEGNO DI LEGGE		29

1. — PREMessa

ONOREVOLI SENATORI. — Mi accingo con trepidazione, conscio della mia pochezza, a riferirvi sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1960-1961 » a nome della maggioranza della vostra 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

E prima di dare inizio alla mia breve trattazione rivolgo, a nome della Commissione, un pensiero commosso e riverente alla memoria del Presidente Enrico De Nicola e del Presidente Adone Zoli, luminari della nostra Commissione che ci hanno lasciato un vuoto non colmabile ed in una mestizia perenne.

Mi sia consentito, ora, di fare una osservazione preliminare: nell'avvenire è auspicabile che gli stati di previsione della spesa, che sono essenzialmente delle leggi, siano presentati non solo dal Ministro del bilancio e del tesoro, ma altresì dal Ministro competente con una propria autorevole relazione.

Su codesta relazione, come sullo stato di previsione, compresi gli allegati, sarebbe possibile ad ogni Commissione, in sede referente, di fare un esame più illuminato della materia.

La vostra Commissione desidera, anche in questa circostanza, affermare l'esigenza che la lunga discussione tecnica avvenga in sede di Commissione, riservata all'Assemblea l'approvazione dello stato di previsione della spesa che dovrebbe essere unico, pure con specifiche indicazioni per le spese previste in ordine ai singoli Ministeri.

Anche per l'anno finanziario che sta per aprirsi, onorevoli senatori, dobbiamo cedere al comando del tempo e farvi una relazione celere che consenta a noi, prima del 30 giugno 1960 od al massimo prima del 31 ottobre di questo anno, di fare approvare dalla Assemblea il presente come tutti gli altri stati di previsione della spesa, non potendosi condannare lo Stato ad una totale paralisi finanziaria.

Abbiano la cortesia, gli onorevoli senatori, di perdonare soprattutto chi scrive, per la necessaria piccola dimensione della affrettata relazione.

La prima affermazione che occorre fare è questa: che pur avendo gli Stati, nella nostra epoca, assunte molte funzioni, rimangono per essi tradizionali e indimissibili le funzioni: giudiziaria; quella di istruire e di difendere il Paese all'esterno ed all'interno.

La funzione giudiziaria, in una Repubblica democratica e parlamentare, fondata sul lavoro, va prendendo ogni giorno maggiore importanza. Se è vero che gli antichi regni scrivevano sui frontali dei loro palazzi che la giustizia era il loro fondamento, per la nostra giovane Repubblica occorrerà piuttosto affermare che la giustizia è la condizione stessa del sussistere e dell'affermarsi dello Stato.

La giustizia, notiamo, è non solo un'altissima, umana, aspirazione, individuale e collettiva, ma altresì la fonte della pace, quest'ultima altro non essendo che l'opera della giustizia, come ci ammoniva un immenso ingegno italiano, Eugenio Pacelli, il Sommo Pontefice Pio XII.

Lo Stato, dicevamo, non si afferma, non si sviluppa, non si difende, se non per mezzo del diritto che non deve essere un concetto astratto, ma una realtà operante.

E nella vita presente la persona umana come potrebbe svilupparsi, secondo i vari piani, senza la tutela dei diritti subiettivi, limitati questi necessariamente da norme obiettive per consentire la coesistenza tra i cittadini e lo sviluppo reciproco universale delle personalità. La nostra epoca, poi, è caratterizzata da uno splendido dinamismo.

Gli uomini si sentono sempre più cittadini del mondo e forse presto dei mondi.

Ai diritti prediali, familiari, patrimoniali, al diritto pubblico si sono aggiunte nuove estrinsecazioni del diritto che riguardano il volo atmosferico e già si annunciano le norme sul volo spaziale.

Il diritto nazionale si affianca a quello internazionale, pubblico e privato.

L'epoca moderna non conosce l'eclissi del diritto. Ma vede il suo sole illuminare tutta una nuova realtà.

Questa realtà che ha una sorgente autonoma, deve essere, però, classificata e governata giuridicamente. L'uomo del diritto deve avere un occhio che gli consenta di cogliere, di penetrare gli aspetti della realtà. Se non fosse uomo di scienza nell'ora in cui redige la norma, la applica, o difende le parti nel dibattito giudiziario, sarebbe come un cieco che volesse giudicare uno splendido quadro od un sordo che volesse farsi critico musicale.

Queste sono le ragioni per le quali al legislatore, al magistrato, al professore universitario, all'avvocato si chiede, nell'epoca moderna, una conoscenza della realtà sempre più vasta e profonda. Questo è l'impegno cui nobilmente hanno fatto fronte, fin qui, con la loro vocazione i magistrati e gli avvocati d'Italia. Ai loro successori non si chiederà certamente di meno. È questo un monito che lanciamo ai giovani che nel futuro vorranno servire il Paese *sub specie juris*.

Diamo ora conto dei fondi a disposizione della Giustizia nell'imminente esercizio finanziario.

2. — STANZIAMENTI A DISPOSIZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960-61

Lo stato di previsione, per il periodo finanziario che ci riguarda, presenta spese effettive per 75 miliardi e 663,8 milioni.

Questa spesa globale concerne le spese ordinarie per 74 miliardi e 513,3 milioni e le straordinarie per 1 miliardo e milioni 150,5 con un aumento, rispetto all'esercizio in corso, di miliardi 9.053.

Se si bada al complesso degli oneri gravanti sul nostro Ministero per il personale, per il funzionamento degli uffici, per le case di prevenzione e di pena e per tutti gli altri compiti, si avverte che la somma è inadeguata e non è senza profondo accoramento che questo noi denunciavamo, certi che la Giustizia, fra le funzioni dello Stato, è altissima.

Si ricorda a questo punto che, rispetto ai 75 miliardi e 663 milioni di spesa totale, 57 miliardi e 202 milioni riguardano le spese per il personale mentre soli 16 miliardi e 161 milioni sono a disposizione per i ser-

vizi, mentre 1.300 milioni sono attribuiti a spese diverse. Un raffronto fra le spese per il personale con quelle per i servizi ci consente di affermare che vi è, rispetto a questi ultimi, una grave insufficienza, la quale non ha consentito, finora, di far fronte, nonostante la buona volontà dei Ministri e dei Sottosegretari succedutisi, alle esigenze funzionali e, particolarmente, edili del nostro Ministero. Il relatore pensa che in avvenire allo Stato dovranno essere attribuite tutte le spese per la erezione e il funzionamento degli edifici giudiziari e carcerari.

Chi scrive non ha mai capito per quale ragione alcune spese, riguardanti tipiche funzioni dello Stato, debbano essere accolte agli enti autarchici.

Questa anomalia non riguarda solo il nostro Ministero, ma altresì quello della pubblica istruzione.

Noi ci auguriamo che in un prossimo avvenire ogni comunità provveda alle spese proprie delle specifiche attribuzioni.

Il vostro relatore, cui non fa velo la profonda ammirazione e la devota amicizia, mancherebbe ad un preciso dovere se non rendesse fino da questo momento al Ministro di grazia e giustizia, onorevole Guido Gonella, ed al Sottosegretario di Stato, onorevole senatore Lorenzo Spallino, una schietta, cordiale e non adulatrice testimonianza del fervore che hanno posto, in uno con le competenti Direzioni generali, per risolvere i gravi problemi edili sopra ricordati e specie quelli carcerari, predisponendo un apposito piano (cfr. legge 24 luglio 1959, n. 622).

Il Ministro ed il Sottosegretario, pur venendo da diverse vocazioni, la università e l'avvocatura, hanno recato e, non soltanto in questo settore, ma in ogni altro dell'Amministrazione, un alto contributo di ispirata alacrità che qui non può essere sottaciuto.

3. — LA LEGGE E LA FORMAZIONE DELLO STATO ITALIANO UNITARIO

Scriviamo proprio nelle giornate in cui le camice rosse di Giuseppe Garibaldi sbarcavano a Marsala, dando inizio ai primi eroici scontri nella nobile isola di Sicilia.

Lo stato di previsione della spesa di cui ci occupiamo riguarda anche l'anno nel quale si celebrerà l'unità politica della Patria italiana. Questa unità ha avuto per germe il sangue dei gloriosi caduti, ma si è andata via via affermando attraverso l'estendersi di norme giuridiche unitarie a tutto il nostro Paese.

Non è possibile, pertanto, scrivendo questa relazione per l'anno finanziario 1960-61, non ricordare agli Italiani ed a noi stessi quanto la legge abbia contribuito a fare una l'Italia e a stabilirne la permanente unità.

Ai legislatori di quell'epoca lontana, preveggenti uomini di Stato, i cui testi talora vigono tuttora a testimoniare un'alta ispirazione giuridica, va la nostra gratitudine che si estende a tutti i magistrati che dalla chiostra alpina fino alla Calabria, alle grandi Isole, come sugli Appennini e lungo i litorali dell'Adriatico e del Tirreno, hanno contribuito, talvolta offrendo in olocausto la propria vita, ad annunciare la legge quale essenziale condizione delle individuali e collettive libertà, quale strumento della vera democrazia e la ragione sostanziale e formale della unità nazionale.

Ai magistrati associamo i militari di ogni grado delle Forze armate, specie dei Carabinieri e delle Forze di polizia, che sono stati lo strumento onde l'Italia fosse veramente reale unitaria espressione politica.

4. — NORME SOSTANZIALI E PROCESSUALI CIVILI E PENALI

Ed ora passiamo a discorrere un poco delle norme civili. Noi riteniamo che il Codice civile, nella sua organicità, ha una attuale validità. Certo si appalesa l'esigenza che taluni istituti, con opportuna legge, vengano modificati; altri stabiliti per quel dinamismo proprio della vita moderna e ciò specie per quanto riguarda la materia societaria, di natura in genere squisitamente commerciale e che male si fece, forse, abrogando il Codice di diritto commerciale, ad inserire in quello civile, rendendo quest'ultimo anche troppo voluminoso e accostando materie difformi.

Il Parlamento poi dovrà presto pronunciarsi su una notevole riforma del Codice penale.

Il vostro relatore si permette di affermare che mentre è opportuno che la legge stabilisca sempre il limite massimo delle pene, sia per i delitti, sia per le contravvenzioni, dovrebbe essere lasciata al magistrato una maggiore latitudine circa i minimi delle pene i quali, raramente, dovrebbero essere prefissati dalla legge.

Dovrà essere di nuovo introdotto il principio della rilevanza, come diminuyente delle concause preesistenti ed ignote al reo; le lesioni preterintenzionali dovranno essere considerate a parte e si dovrà disporre che, in ogni caso di conversione di pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale, il ragguglio si faccia fra un giorno di carcere e una più alta somma pecuniaria, e vengano comunque stabiliti dei massimi della pena convertita più bassi.

Il relatore penserebbe che il ragguglio potesse farsi nei termini di un giorno di carcere per ogni 5.000 lire di pena pecuniaria, con un massimo di un anno e 6 mesi di reclusione.

L'ergastolo dovrà avere una nuova disciplina; sia nel senso di umanizzarne l'esecuzione, sia per l'introduzione della liberazione condizionale.

Le leggi formali, o meglio processuali, sia civili che penali, sono state modificate da più o meno recenti novelle e nuovi provvedimenti, per entrambi i codici processuali, sono ormai avanti il Parlamento, dopo lunga elaborazione dottrinale da parte di magistrati, professori universitari ed avvocati.

Oggi, per i procedimenti civili, nonostante il prodigarsi della Magistratura, si deve lamentare una eccessiva lentezza.

Noi attendiamo una modifica al Codice processuale civile che, riaffermando la validità della oralità, lo snellisca e lo catalizzi nei suoi stadi di cognizione, dichiarativi ed esecutivi.

Occorrerà rendere il procedimento meno oneroso, anche per il carico finanziario agli attori ed ai convenuti; agli appellanti e agli appellati; ai ricorrenti ed ai resistenti.

Una giustizia lenta ed onerosa non rappresenta quell'ideale processuale che la generalità dei cittadini ha diritto di avere.

E il Parlamento, riaffermata l'autonomia della Magistratura, ricordi i suoi doveri nella formulazione della legge; nell'apprestamento dei servizi.

Non saranno sufficienti comunque le riforme del Codice processuale civile ad abolire gli inconvenienti. Sarà necessario altresì aumentare il numero dei magistrati ed adottare quelle provvidenze di cui diremo dappresso per consentire un procedimento moderno; cioè snellito, veloce e fiscalmente alleggerito.

Il Codice di procedura penale, di fresco modificato, esige talune nuove modifiche. In questa sede non ne parliamo se non per invocare una nuova regolamentazione circa l'obbligatorietà dei mandati e una più alta introduzione delle perizie, anche di natura psicologica.

Avremo occasione di riparlare fra breve.

5. — LA MAGISTRATURA ORDINARIA

Alla Magistratura ordinaria, cui va il plauso e la gratitudine del Paese per la sua nobile fatica, occorrerà dare un nuovo ordinamento aumentandone gli organici come diremo fra poco.

Ora ci sia consentito affermare che con la entrata in funzione del Consiglio superiore della magistratura, sotto la presidenza del signor Presidente della Repubblica, che alle tanto gravose sue prerogative ha visto aggiungersi, in esecuzione del precetto costituzionale, anche quest'altra, ha evidenziato, avanti l'anima del nostro Paese, la importanza e l'elevatezza della giurisdizione giudiziaria.

Il Consiglio superiore, anche per l'impulso del suo vice presidente, onorevole senatore avvocato Michele De Pietro, è ormai in piena funzione.

Chi scrive auspica che lo Stato possa, in avvenire, provvedere a rendere ai magistrati, per la loro alta funzione, un trattamento economico a questa adeguato.

Occorrerà, inoltre, provvedere, ed un progetto di legge è già avanti alla Camera dei

deputati, ad un aumento di essi per ogni singola funzione in modo da consentire loro l'adempimento dell'arduo dovere senza un sovrumano dispendio di psichiche e fisiche energie.

6. — LA MAGISTRATURA ONORARIA

Il vostro relatore rende omaggio all'esemplare attività dei Pretori onorari, dei pubblici ministeri in Pretura, assunti sul momento, per adempiere a questa necessaria funzione, alle donne ed agli uomini componenti i collegi misti delle Corti di assise sia d'appello che di primo grado.

Ci sia però consentito dire che stando ai principi generali della Costituzione italiana nonostante l'eccezione da essa prevista per le Corti d'assise, le magistrature onorarie, fatta eccezione per i giudici conciliatori, dovrebbero essere surrogate tutte da magistrature ordinarie, provvedendosi a creare il Tribunale criminale e la Corte d'appello criminale composti unicamente da magistrati di carriera.

Tutti siamo d'accordo che per fare questo occorra una revisione costituzionale; ma sembra a chi scrive che, nell'epoca moderna, il giudizio debba essere soltanto affidato a chi giudice è divenuto per vocazione, a chi ha seguito gli studi specializzati e possiede profonda esperienza giudiziaria.

7. — ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

L'ordinamento giudiziario, sul quale siamo in attesa di deliberare, dovrà fra l'altro stabilire tutto l'iter attraverso il quale un giovane entrato nella vita giudiziaria possa progredirvi.

Esso dovrà formulare tutto quel complesso di norme per il quale si renda più snello e fecondo il complesso lavoro giudiziario.

Circa l'ammissione alla carriera giudiziaria noi riproponiamo, anche in questa sede, la riforma della facoltà di giurisprudenza per i giovani che aspirano alla Magistratura ed all'avvocatura, portandone gli anni di studio da 4 a 6.

Nella facoltà di giurisprudenza modificata due lingue straniere, almeno, dovranno essere obbligatorie. Obbligatoria dovrà essere la medicina legale, la statistica e vi dovranno essere dei corsi di ordine istituzionale e informativo che riguardino la fisica, la chimica, la matematica e talune materie mediche e di ragioneria, ritenendosi che nella epoca moderna da un lato il diritto avrà una applicazione spesso a livello internazionale e pertanto si esigerà la vera cognizione delle lingue, utili anche per gli studi di diritto comparato.

La complessità, d'altronde, dei fenomeni fisici e chimici, elettrologici, nucleari nonchè di quelli biopatologici e psichiatrici, richiederà sempre più la cognizione, accertata nelle università, di dette leggi; altrimenti magistrati e giudici non potranno sufficientemente approfondire la materia e controllare le perizie.

L'ordinamento giudiziario dovrà affrontare il problema degli avanzamenti, che non dovranno essere lasciati al gioco della sorte determinato dalle sentenze, che nel periodo si saranno potute redigere e presentare.

Noi affermiamo, per quanto concerne la promozione rapida e per concorso, che essa dovrà realizzarsi attraverso un esame scritto su tema comune, eventualmente integrato da prova orale.

La promozione normale, per scrutinio, potrà essere basata sulla valutazione dei singoli magistrati, a mezzo del preciso prospetto della loro concreta attività svolta nella funzione propria, nel tempo prescritto.

Noi riteniamo che attraverso l'ordinamento giudiziario si potranno ridurre a tre i componenti i collegi delle Corti d'appello ed a cinque i componenti i collegi della Corte suprema di cassazione, con maggior possibilità di lavoro e minor fatica dei singoli magistrati.

Essi dovranno essere meglio distribuiti nelle singole sedi, valendosi all'uopo dei lavori della Commissione presieduta dal nostro caro collega onorevole senatore Zelioli Lanzini, la quale Commissione non deve soltanto perequare gli organici delle singole sedi, ma deve anche provvedere a modificare talune giurisdizioni giudiziarie.

In sede di ordinamento si dovrà stabilire come il magistrato possa valersi di organi ausiliari adeguati e che esso sia dotato di opportuni mezzi motorizzati; ciò è richiesto soprattutto per i dirigenti fino ai Pretori titolari e ai Procuratori della Repubblica e ai Giudici istruttori.

Ogni mezzo tecnico dovrà essere messo a disposizione della Magistratura per l'accertamento delle prove del reato e anche per il rapido procedere delle singole cause.

8. — ORGANI AUSILIARI DEL GIUDICE

(Cancellieri, dattilografi, ufficiali giudiziari, iscrieri, Polizia giudiziaria)

I cancellieri di ogni grado rappresentano la colonna vertebrale dell'ordinamento giudiziario, sono indispensabili collaboratori del giudice, adempiono a funzioni di concetto e direttive, amministrano, costituiscono e rappresentano i notai della verità processuale.

I cancellieri sanno che la legge che li riguarda è attualmente davanti alla nostra Commissione e pertanto rimandiamo a quella sede il discorrere di loro.

Ma ora ci è obbligo riconoscerne la nobile collaborazione.

Essi, affiancati da dattilografi, con macchine sufficienti e usufruendo pure di macchine di registrazione o della stenografia, potranno, anche in avvenire, accanto ad ogni giudice requirente od inquirente, al dibattimento, come in tutte le fasi del procedimento civile, rendere utilissimi servizi.

Il numero dei cancellieri dovrà essere adeguato e mai più gli avvocati dovranno redigere verbali od altri atti, il che è incompatibile con la serietà giudiziaria, quando questi atti siano propri della giurisdizione statale.

Vogliamo dar atto all'onorevole Ministro e al suo collaboratore senatore Spallino di quanto è stato fatto per l'attrezzatura degli uffici di cancelleria: macchine dattilografiche, armadi, mobili.

Quanto agli ufficiali giudiziari, preziosi collaboratori alle udienze come per le notificazioni e per l'esecuzione, vogliamo qui ricordarne la notevole opera.

Affermiamo che agli uscieri, sempre in uniforme, dovrà essere confidato il compito di presiedere al decoro dei palazzi giudiziari.

Qui si deve dire qualche cosa per l'altamente benemerita opera della Polizia giudiziaria la quale, come la Polizia in genere e quella stradale in ispecie, potrà, coi grandi mezzi di rilevazione a disposizione, consentire gli immediati accertamenti delle prove del reato.

Alla Polizia giudiziaria, come ai Carabinieri, come a tutta la Polizia, specie alle squadre mobili e alle sezioni scientifiche, il nostro vivo plauso.

9. — EDILIZIA GIUDIZIARIA

È accaduto purtroppo che molti architetti nel realizzare i palazzi giudiziari, abbiano pensato più alle scalee, agli immensi atri che non a fare degli edifici razionali e funzionali.

Ci auguriamo che i palazzi dell'avvenire siano dei palazzi per la giustizia non per la vana gloria architettonica degli autori.

I testimoni vanno segregati; gli avvocati hanno ben diritto, dopo la fatica di estenuanti arringhe, di fare una doccia che non si nega nemmeno al calciatore della infima squadra di calcio. La voce non è destinata a disperdersi nell'altezza di sale anticustiche, ma deve giungere ai signori giudici e magari a quello strano pubblico che origlia dietro le transenne; va ricordato che la gente ha diritto di sedersi e non di stare, come dei condannati *stantes* sempre all'impiedi.

Ma lasciamo questa polemica e riaffermiamo che con una reale estetica i palazzi giudiziari devono soprattutto raggiungere una loro funzionalità.

Sappiamo che per il palazzo di giustizia di Roma, quello lungo il Tevere, a suo tempo si è aperta una inchiesta. Ma è veramente strano che gli architetti del tempo abbiano ristretto la Corte suprema di cassazione talora in piccolissime aule, talora ne abbiano fatte di amplissime ove le voci si disperdono.

Sia restituito l'attuale palazzo solo alla Corte suprema di cassazione e si faccia e presto, in Roma, un palazzo funzionale moderno per la Corte d'appello della Capitale, per il suo Tribunale, per la Pretura unificata

e vi sia l'esodo immediato degli uffici giudiziari da via Giulia e da via del Governo Vecchio.

I palazzi giudiziari dovranno essere tenuti con la massima pulizia. Di questi servizi giudiziari il Parlamento è corresponsabile, come è responsabile delle leggi che la Magistratura deve autonomamente applicare, pur essendo ad esse leggi soggetta.

10. — EDILIZIA CARCERARIA

La pena può essere imposta dall'uomo, ad un fratello, ma umanamente. Essa deve tendere alla redenzione del colpevole, pur essendo sanzione per il male compiuto, reintegrazione della norma violata, ammonimento agli ipotetici rei.

Le carceri devono perdere il loro stonato aspetto lugubre. Devono essere luminose, riscaldate ed illuminate.

I servizi igienici e sanitari devono essere curati sopra ogni altra cosa; bagni e gabinetti di decenza debbono rispettare la personalità del carcerato sia in attesa di giudizio che definitivo.

Uno strumento d'infamia (che non vogliamo nominare neppure) deve assolutamente sparire.

L'arredamento, come la sanità e la pulizia dei locali, dovranno essere assicurati.

Col piano carcerario dell'onorevole Gonella noi siamo certi verrà annullata una piaga nazionale. Daremo così ai funzionari, ai Cappellani, al tanto benemerito Corpo degli agenti di custodia un miglior campo d'azione.

11. — PROFILASSI E TERAPIA SIA IN ORDINE AI DELITTI CHE ALLE CONTRAVVENZIONI

La legge non basta a rendere sano e onesto un popolo. Occorre l'educazione, la morale e il relatore si permette di aggiungere, un aiuto che venga dall'alto.

Le scuole di ogni grado, la scuola contro l'analfabetismo, debbono cantare vittoria.

Ma sarà altresì la lotta contro la miseria, la qualificazione professionale che servirà a diminuire il numero delle persone tratte a delinquere più che non le leggi.

Pertanto, alla giovane età, dovrà essere data ogni cura e vogliamo qui ricordare la

provvida attività dei Tribunali minorili e l'avvio di ragazze e ragazzi inclinati al male, presso quegli enti di prevenzione che ne possano garantire il raddrizzamento, nella verde età.

Noi siamo della opinione di Don Bosco: « prevenire e non reprimere ».

Vogliamo qui ricordare come la presenza dei salesiani con il professor dott. Don Beniamino Della Torre ad Arese, abbia dato, fra quella gioventù pericolata o pericolante, dei risultati magnifici.

« Chi non mi crede vada a controllare.

A questo punto vogliamo inserire un argomento polemico: è vero che molto si fa per la gioventù, ma più si dovrà fare e non solo nel campo sportivo, ma anche in quello ricreativo e ad essa noi pensiamo, dovranno essere più familiari i grandi scrittori di ogni tempo che non gli imbrattacarte; Verdi e gli altri grandi musicisti che non gli autori e i realizzatori moderni di una musica che si dice sincopata; essa, però, è soltanto la sincopa della musica.

La pena potrà intervenire in forma terapeutica se la carcerazione si svolgerà nel lavoro agricolo, artigianale, industriale.

Se l'assistenza medica specializzata sarà costante, come quella sociale e sacerdotale; se nelle carceri vi sarà pure lo sport, la ricreazione, le biblioteche e soprattutto le scuole veramente redentrici. Una forte profilassi dovrà essere stabilita da tutti specie, come diremo più sotto, dalla stampa, dalla cinematografia, dalla televisione. E poichè è dall'ambiente del vizio che sorge spesso il crimine, il relatore afferma che se la cosiddetta legge Merlin è valida in quanto chiude case d'ignominia, essa deve essere però emendata negli articoli 5 e 7 nel senso che si impedisca e si punisca ogni stazionamento adescante e si provveda, anche con visite e schedature, ad evitare il propagarsi di ignobili malattie, nocive alla salute.

La Corte di Cassazione, con recente sentenza, ci ha richiamati sull'argomento. Chi scrive, parlando in sede dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, nel giugno dello scorso anno, ha dato un allarme contro gli effetti nocivi di questa legge,

contro la pornografia e contro lo stazionamento su aree pubbliche di macchine che sono diventate le sostitute semoventi delle case chiuse.

12. — LA STAMPA ELEMENTO PROPULSORE E DISCIPLINATORE COME IL CINEMA, LA RADIO E LA TELEVISIONE

Ci rivolgiamo ai giornalisti con grande fiducia, come agli autori, come agli artisti, certi che stampa, cinema, radio e televisione, saranno veramente elementi propulsori e disciplinatori.

Noi siamo certi che verrà dato ampio posto a ciò che è buono, vero, bello e la verità ci libererà del male e la cronaca candida e non quella nera avrà ampi spazi nei giornali.

E il cinema ci racconterà tante belle storie, esalterà i valori veri della vita, e non saremo più mortificati da certe apparizioni, da rievocazioni o da immaginazioni di delitti che poi i deboli attuano nella realtà.

Ci aiutino questi amici a liberarci dalle cose fatue, dalle cose basse, ci aiuti la radio e la televisione, ci aiuti il giornalismo e la cinematografia ad elevarci; a creare un nuovo costume, a far sorgere una nuova gioventù sana e forte, lieta e pura.

È un accorato invito che sarà accolto ne siamo certi.

Vorranno aiutarci anche questi amici a modificare un articolo del Codice penale onde si affermi che è osceno ciò che è osceno e che l'arte, con queste cose, non c'entra.

13. — LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E PROCURATORE

Con animo cordiale di collega il vostro relatore si rivolge agli avvocati e ai procuratori d'Italia, signore od uomini che onorano la toga.

Vi saluto mentre la Camera discute del nostro ordinamento quali gli alfieri della libertà, in ogni ora della storia patria; quali propulsori dell'attività giudiziaria, quali lo scudo dell'innocenza.

Voi siete talvolta il braccio fraterno che si abbassa per rialzare il caduto.

Sempre il cuore che si apre verso i vinti della vita.

Nelle contese civili come nelle penali siete insostituibili al pari della legge e della Magistratura.

All'avvocatura d'Italia, a questa immortale professione cui i tempi nuovi dischiudono nuove funzioni, pure nella invocata riduzione delle ragioni remote della sua alta fatica, vada il nostro augurio e la nostra solidarietà affettuosa.

14. — STATISTICHE, ELENCHI E COMMENTI

Vengono allegate alla presente relazione, di cui si debbono considerare parte integrante, elementi statistici, elenchi e commenti riguardanti i vari settori di competenza della 2^a Commissione.

Li presentiamo agli onorevoli senatori per una più chiara visione dei problemi che li appassionano e che impegnano la loro alta autorità.

15. — OSSERVAZIONI FATTE DAGLI ONOREVOLI COMMISSARI DELLA 2^a COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1960

Ritengo utile presentare al Senato, in allegato, le dichiarazioni specifiche che gli onorevoli colleghi hanno fatto nella seduta del-

la 2^a Commissione, del 19 maggio 1960 onde ogni componente l'Assemblea conosca preventivamente, oltre la relazione precedente, le opinioni dei singoli componenti la Commissione di Giustizia.

16. — NOTA FINALE

Onorevoli senatori, ho steso rapidamente e sinteticamente, secondo il mio non invidiabile stile e ristretto dal tempo, questa relazione.

Ora vi prego, se crederete di poterlo fare, di dare il vostro voto di approvazione al presente disegno di legge e agli allegati.

Approvandolo voi esprimerete l'augurio che la Giustizia accompagni il crescente moto di ascesa del popolo Italiano verso mete più alte e, soprattutto, migliori.

Possa la nostra giovane Repubblica Italiana rendere sempre più e meglio giustizia, con le vecchie e le nuove leggi, a questo caro e sano popolo.

Esso, nella libertà e nella democrazia, veda migliorare soprattutto per i meno abbienti, le condizioni della sua esistenza.

Rendere giustizia non è qualche cosa di astratto, è soprattutto riconciliare con la vita, specie la povera gente.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore.*

ALLEGATO A

OSSERVAZIONI FATTE DAGLI ONOREVOLI COMPONENTI DELLA 2^a COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1960 CIRCA LA PRESENTE RELAZIONE

Il Senatore RICCIO:

— Si dichiara favorevole alla oralità del procedimento civile;

— Non è favorevole, per ragioni pratiche, all'abolizione dei vice pretori onorari;

— Ritiene opportuno che si istituiscano due diversi tipi di facoltà giuridiche delle università, uno ad indirizzo prevalentemente scientifico, l'altro pratico;

— Per quanto riguarda il limite di età dei Cancellieri si dichiara favorevole ad una norma transitoria che consenta agli attuali Cancellieri di rimanere in servizio fino a 70 anni;

— È opportuno ampliare e potenziare i centri minorili;

— Si può pensare anche ad una disciplina legislativa della libertà di stampa, ove l'autodisciplina della categoria risultasse insufficiente;

— Per quanto riguarda la legge Merlin ricorda l'esistenza di impegni internazionali in materia.

Il Senatore CAPALOZZA:

— Ricorda che diversi gravi problemi sono tuttora insoluti:

1) la regolamentazione nel nostro diritto interno del reato di genocidio, secondo gli impegni internazionalmente assunti;

2) l'ordinamento professionale forense: respinge le critiche rivolte alla Commissione del Senato, ricordando che alcuni problemi furono non ignorati, ma deliberatamente rinviati alle norme regolamentari che dovranno far seguito alla legge;

3) la conversione delle pene pecuniarie in pene restrittive della libertà personale: sono state da tempo presentate proposte di iniziativa parlamentare.

Il Senatore AZARA:

— Ritiene che sia opportuno rivolgere un appello al Governo perchè, nei limiti delle sue attribuzioni, solleciti l'approvazione della legge professionale forense che è in esame avanti la Camera dei deputati.

Il Senatore ROMANO ANTONIO:

— Ritiene che uno tra i più gravi problemi sia quello della edilizia giudiziaria;

— In linea di principio il compito di provvedervi spetta allo Stato e non ai Comuni;

— Le due leggi all'oggetto, Moro e Zoli, sono in pratica inoperanti. Il Senatore Romano ricorda in particolare il caso specifico degli uffici giudiziari di Nicosia;

— Circa l'Istituto dei vice pretori onorari egli afferma che ormai ha fatto il suo tempo ed è opportuno che sia abolito; l'aumento degli organici della Magistratura renderà possibile la sostituzione dei vice pretori con Magistrati ordinari;

— Circa l'unificazione dei codici civile e commerciale ritiene che sia stata opportuna.

Il Senatore CEMMI:

— Ritiene doveroso l'invio di un plauso al Ministro Guardasigilli perchè il Governo ha approvato il disegno di legge sui protesti cambiari;

— Ricorda che la riforma della legge notarile, il cui *iter* è lungo, non deve scardinare con novità inutili, l'attuale ordinamento, collaudato da decenni.

Il Senatore CAROLI:

— Difende l'Istituto dei vice pretori onorari.

Il Senatore GRAMEGNA:

— Sempre a proposito dei vice pretori onorari manifesta dei dubbi sulla costituzionalità dell'istituto.

Il Senatore PELIZZO:

— Lamenta la carenza numerica dei Magistrati il che rende eccessivamente lenta la giustizia civile, in particolare nelle province dell'ex impero austro-ungarico.

Il Senatore MASSARI:

— Rammenta il grave problema delle perizie: l'attuale realtà contrasta con le esigenze della Giustizia;

— A proposito della legge Merlin ritiene che essa vada assolutamente riformata;

— Ritiene inopportuna l'inamovibilità dei Magistrati: chiede inoltre che si dichiari non ammissibile l'esercizio delle funzioni di magistrato nella propria città natale.

Il Sottosegretario SPALLINO (*parlando a titolo personale*):

— Ritiene opportuno che sia ricordato il problema della legge Merlin;

— Per quanto riguarda l'istituto del matrimonio comunica che le separazioni personali sono in aumento;

— Ritiene opportuno che sia ricordato il problema dei fallimenti, soprattutto in relazione alle vendite rateali;

— Fa presente che le controversie sul lavoro sono in aumento;

— Ricorda infine le troppe cause per risarcimento dei danni a seguito d'investimenti stradali.

ALLEGATO B

ORGANICO DELLA MAGISTRATURA N. 5.703

VACANZE AL 15 MAGGIO 1960 N. 472

Dette vacanze, in relazione alle singole qualifiche, sono ripartite come appresso:

A) MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE CON UFFICIO DIRETTIVO (ex gradi 1°, 2° e 3°):

Organico	64
Vacanze al 15 maggio 1960	4

B) MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE (ex grado 4°):

Organico	293
Vacanze al 15 maggio 1960	48 (1)

C) MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO (ex grado 5°):

Organico	1.380
Vacanze al 15 maggio 1960	130 (2)

D) MAGISTRATI DI TRIBUNALE E AGGIUNTI GIUDIZIARI:

Organico	3.613
Vacanze al 15 maggio 1960	290 (3)

E) UDITORI GIUDIZIARI:

Organico	350
Vacanze al 15 maggio 1960	—
Uditori in soprannumero all'organico di 350	67

È stato già espletato il concorso a 100 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1958, nel quale sono risultati idonei soltanto 92 candidati, i quali saranno prossimamente nominati.

È in corso di espletamento il concorso a 157 posti di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 20 febbraio 1959 (prove scritte già espletate).

La situazione delle vacanze nei ruoli organici non rispecchia l'esatta situazione di copertura delle piante organiche.

(1) Di esse 34 saranno coperte dai vincitori del concorso in via di espletamento in occasione della loro promozione in Corte di cassazione.

(2) Tali vacanze, alle quali dovranno aggiungersi quelle dei 34 vincitori del concorso per le promozioni in Corte di cassazione, sono destinate a ridursi di 115 unità per le promozioni da conferirsi in Corte di appello ai vincitori del concorso (n. 46) e agli scrutinati (n. 69, dei quali 46 per merito distinto e 23 per merito).

(3) Tali vacanze saranno aumentate di 115 unità a seguito delle promozioni da conferirsi in Corte di appello ai vincitori del concorso (46 posti) e agli scrutinati (69 posti, dei quali 46 per merito distinto e 23 per merito).

È infatti da tener presente che 40 magistrati compresi nel ruolo dei magistrati di Corte di appello e 25 magistrati compresi nel ruolo dei magistrati di Tribunale sono applicati, ai sensi della legge 21 maggio 1956, n. 489, alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la stessa Corte in corrispondenza di altrettante sedi lasciate vacanti negli uffici giudiziari.

A ciò va aggiunto un certo numero di magistrati che, pur gravando sulle piante degli uffici giudiziari, prestano, invece, servizio presso altre Amministrazioni in posizione di comando previste da varie disposizioni di legge (Corte costituzionale, Ministero affari esteri, eccetera).

Al di fuori dei ruoli organici e delle piante degli uffici giudiziari trovansi, inoltre, i magistrati collocati fuori ruolo in base a norme dell'Ordinamento giudiziario e di altre leggi speciali e, precisamente:

ai sensi dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario, n. 86 magistrati (sugli 87 previsti da detto articolo);

ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente il riordinamento degli Usi civici, n. 8 magistrati (sui 10 previsti da detto articolo);

ai sensi dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, concernente il funzionamento dell'Ufficio del Coordinamento tributario, n. 3 magistrati;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, recante norme di esecuzione dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, n. 1 magistrati;

ai sensi dell'articolo 210 dell'Ordinamento giudiziario, n. 25 magistrati (sui 28 previsti da detto articolo);

ai sensi dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per assolvere al mandato parlamentare, n. 3 magistrati.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C

SITUAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE AL 30 APRILE 1960

QUALIFICHE	Posti di organico	Posti occupati	Posti vacanti
PARTE 1^a - Carriera di concetto:			
Cancellieri capi e segretari capi di 1 ^o classe	91	48	43
Cancellieri capi e segretari capi di 2 ^o classe	761	692	69
Cancellieri capi e segretari capi di 3 ^o classe	1.097	740	357
Cancellieri e segretari di prima classe (1)	1.735	1.720	15
Cancellieri e segretari di seconda classe e vice cancellieri e vice segretari	3.100	1.895	1.205
TOTALI	6.784	5.095	1.689
(1) Cancellieri e segretari di 1 ^a classe in soprannumero		663	
TOTALI	6.784	5.758	1.026
Vice cancellieri e vice segretari in prova		899	
TOTALI del ruolo organico della carriera di concetto	6.784	6.657	127
PARTE 2^a - Carriera esecutiva:			
Aiutanti principali	19	13	6
Primi aiutanti	52	27	25
Aiutanti (2)	33	5	28
Aiutanti aggiunti	131	126	5
TOTALI	235	171	64
(2) Aiutanti in soprannumero		20	
TOTALI del ruolo organico della carriera esecutiva	235	191	44
Parte 1 ^a - Carriera di concetto-ruolo organico	6.784	6.657	127
Parte 2 ^a - Carriera esecutiva-ruolo organico	235	191	44
TOTALI Complessivi del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie	7.019	6.848	171
Avventizi della carriera di concetto		9	
Avventizi della carriera esecutiva		9	
Avventizi nominati dall'ex G.M.A. in servizio a Trieste: Cancellieri 7 + Aiutanti 18		25	
Dattilografi in prova		445	

N. B. - Con D. M. 22 marzo 1960, registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio corrente, sono stati nominati 119 dattilografi. I medesimi prenderanno possesso entro 30 giorni dalla data di registrazione predetta.

PROSPETTO DATI STATISTICI DEI DETENUTI E INTERNATI ADULTI PRESENTI NEGLI

	Luglio 1959		Agosto 1959		Settembre 1959		Ottobre 1959	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Carceri giudiziarie . . .	17.571	1.295	17.400	1.289	17.744	1.387	17.884	1.375
Case di reclusione . . .	10.105	449	9.893	437	9.888	422	9.970	421
Carceri mandamentali . .	917	24	1.006	38	1.042	24	1.213	37
Istituti per misure di sicurezza	3.210	301	3.309	300	3.304	194	3.209	293
TOTALE	31.803	2.069	31.608	2.064	31.978	2.127	32.276	2.132
TOTALE GENERALE . . .	33.872		33.672		34.105		34.408	

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO D

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA NEL PERIODO LUGLIO 1959 - MARZO 1960

Novembre 1959		Dicembre 1959		Gennaio 1960		Febbraio 1960		Marzo 1960	
Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
18.483	1.413	17.547	1.270	18.218	1.378	18.936	1.472	19.067	1.486
9.866	428	9.869	423	9.886	427	9.815	432	9.833	424
1.344	38	1.111	27	1.430	49	1.454	74	1.586	52
3.218	279	3.110	262	3.239	261	3.204	249	3.185	258
32.911	2.158	31.637	1.982	32.773	2.115	33.409	2.227	33.671	2.220
35.069		33.619		34.888		35.636		35.891	

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO E

PROSPETTO MENSILE DEI MINORI PRESENTI NELLE PRIGIONI-SCUOLE E RIFORMATORI GIUDIZIARI, E NELLE SEZIONI DETENZIONE PREVENTIVA DAL 1° LUGLIO 1959 AL 30 APRILE 1960

PERIODO	internati	condannati	imputati (detenz. preventiva)
<i>1959</i>			
luglio	68	46	190
agosto	66	41	273
settembre	72	48	301
ottobre	80	53	261
novembre	71	60	278
dicembre	74	58	231
<i>1960</i>			
gennaio	83	55	282
febbraio	83	63	303
marzo	98	61	307
aprile	94	69	290

ALLEGATO F

PROCEDIMENTI PENDENTI AL 31 DICEMBRE 1959

Dai dati forniti dagli uffici giudiziari si rileva che la pendenza dei procedimenti penali alla data del 31 dicembre 1959, rispetto a quella riscontrata alla data del 31 dicembre 1958, è sensibilmente diminuita in quasi tutti gli Uffici (vedi prospetti *G* ed *H*), anche per effetto dell'ultimo provvedimento di clemenza.

In particolare la situazione si presenta come appresso:

NEI TRIBUNALI:

Uffici istruzione	n. 25.042 con	128 in meno
Giudizio di 1° grado	» 62.037 »	2.526 » »
Giudizio di 2° grado	» 18.732 »	9.569 » »
Corti assise 1° grado	» 876 »	73 » »
Tribunale per minorenni	» 2.094 »	762 » »

In tutti gli uffici in cui vi è stata diminuzione di pendenze questa si è verificata per tutti i processi, tanto per quelli pendenti da non oltre un anno, quanto per quelli ultra-annuali, fatta eccezione per i Tribunali dei minorenni per cui risulta un aumento di 23 processi da oltre l'anno.

NEGLI UFFICI DIPENDENTI DALLE PROCURE GENERALI:

Procure Generali: n. 31 con 9 unità in meno (diminuite le pendenze di 3 processi da oltre l'anno e di 6 da non oltre l'anno);

Procure: n. 47.088 con 2.175 unità in meno (aumentate le pendenze da oltre un anno di 225 processi e diminuite di 2.400 processi quelle da non oltre un anno).

PROCURE PRESSO TRIBUNALI DEI MINORENNI:

n. 5.461 con 1.379 unità in più.

NEGLI UFFICI DIPENDENTI DALLE CORTI DI APPELLO:

Sezioni penali ordinarie	n. 18.334 con	3.062 unità in più
Sezioni per minorenni	» 132 »	34 unità » meno
Corti di assise di appello	» 1.645 »	511 unità » più
Sezione istruttoria	» 286 »	26 unità » più

PRETURE:

nel periodo dell'istruzione	n. 390.439 con	71.886 unità in meno
nel periodo del giudizio	» 87.395 »	31.366 unità » »

Dalle relazioni dei Presidenti delle Corti di appello si rileva tuttavia che le pendenze devono considerarsi normali, in relazioni alla mole degli affari.

La Corte di cassazione ha presentato una pendenza inferiore a quella del decorso anno; il 31 dicembre 1959 i ricorsi in attesa di definizione erano n. 42.767, di fronte ai 45.460 pendenti il 31 dicembre 1958 (2.693 unità in meno).

Dai dati statistici relativi al primo trimestre del 1960 si rileva inoltre che le pendenze dei ricorsi sono ulteriormente diminuite, passando da n. 42.767 (al 31 dicembre 1959) a n. 34.520 (al 31 marzo 1960).

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO G

UFFICI	PERIODO DEL GIUDIZIO											
	oltre l'anno				non oltre l'anno				TOTALE			
	PENDENTI		VARIAZIONI		PENDENTI		VARIAZIONI		PENDENTI		VARIAZIONI	
	al 31 dicembre 1958	al 31 dicembre 1959	in più	in meno	al 31 dicembre 1958	al 31 dicembre 1959	in più	in meno	al 31 dicembre 1958	al 31 dicembre 1959	in più	in meno
<i>Corti di appello:</i>												
Sezioni istruttorie	3.892	3.508	—	384	11.380	14.826	3.446	—	15.272	18.334	3.062	—
Sezioni penali ord.	9	2	—	7	157	130	—	27	166	132	—	34
Sezioni minori	637	703	66	—	497	942	445	—	1.134	1.645	511	—
Corti assise app.												
<i>Tribunali:</i>												
Uffici istruz.					42.554	40.624	—	1.930	64.563	62.037	—	2.526
Giudizio 1° grado	22.009	21.413	—	596	24.130	14.828	—	9.302	28.301	18.732	—	9.569
Giudizio 2° grado	4.171	3.904	—	267	2.677	1.892	—	785	2.856	2.094	—	762
Minorenni	179	202	23	—	621	589	—	32	949	876	—	73
Corti d'assise 1° grado	328	287	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—
Procure	46.323	23.599	—	22.724	72.438	63.796	—	8.642	118.761	87.395	—	31.366
Procure generali												
Procure												
Procure minorenni												
Corte di cassazione									45.460	42.767	—	2.693

ALLEGATO H

RIASSUNTO DEL PROSPETTO ALLEGATO G

Le pendenze dei procedimenti penali al 31 dicembre 1959 sono diminuite nei vari uffici, rispetto a quelle al 31 dicembre 1958, nella misura seguente:

Presso le Procure generali	n.	9	procedimenti
Presso le Procure	»	2.175	»
Presso le Sezioni di appello per minori	»	34	»

Presso i Tribunali:

Uffici istruzione	»	128	»
giudizio di 1° grado	»	2.526	»
giudizio di 2° grado	»	9.569	»
sezioni minori	»	762	»

Presso le Corti di assise di 1° grado	»	73	»
---	---	----	---

Presso le Preture:

istruzione	»	71.886	»
giudizio	»	31.366	»

Presso la Corte di cassazione	»	2.693	»
---	---	-------	---

TOTALE PENDENZE IN MENO . . . n. 121.221 procedimenti

Sono aumentate nei seguenti uffici:

Presso le sezioni istruttorie	n.	26	procedimenti
Presso le sezioni penali ordinarie	»	3.062	»
Presso le Corti di assise di appello	»	511	»
Presso le Procure per minorenni	»	1.379	»

TOTALE PENDENZE IN PIÙ . . . n. 4.978 procedimenti

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A LLEGATO I

P E R I O D I	D E L I T T I											CONTRAVVENZIONI	TOTALE GENERALE	
	Omicidi volontari, preferenziali, infanticidi	Omicidi colposi	Lesioni e percosse	Ingurie e diffam.	Contro la famiglia	Furti	Rapine, estors. e seques. di persona	Truffe e altre frodi	Contro l'economia e la fede pubblica	Contro lo Stato	Altri			TOTALE
1957	1.748	6.980	160.662	35.883	25.243	274.240	2.752	35.616	64.357	41.446	112.072	760.999	1.114.260	1.875.259
1958	1.701	6.962	161.250	35.666	25.053	274.895	2.984	36.640	71.568	41.695	103.067	761.481	1.081.226	1.842.707
1958: Genn. Sett. . .	1.258	4.885	109.952	25.378	18.021	199.515	2.203	26.423	49.637	30.376	75.361	543.009	744.852	1.287.861
1959: Genn. Sett. . .	1.266	4.946	118.598	27.743	20.925	203.978	2.058	29.332	62.543	33.163	68.714	573.266	712.831	1.286.097

ALLEGATO I

E L E N C O

DEI DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
APPROVATI DALLE CAMERE NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO 1959 AD OGGI E DIVENUTI LEGGE

1. — Legge 7 luglio 1959, n. 470, concernente: « Disposizioni sul trattamento di quiescenza della magistratura, di magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato ».

Il provvedimento stabilisce che, con decorrenza 1° luglio 1959, il trattamento di pensione del personale, che abbia venti anni di servizio effettivo è pari al 44 per cento dell'ultimo stipendio percepito e che, per ogni anno di servizio utile oltre il 20° anno di servizio effettivo, la suddetta pensione è aumentata fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento dello stipendio ed eventuali assegni utili a pensione quando si siano raggiunti i 40 anni di servizio.

2. — Legge 10 luglio 1959, n. 459, concernente: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto ».

Il provvedimento mira principalmente a raggiungere con adeguato provvedimento di clemenza la definitiva pacificazione degli animi non compiutamente ottenuta con simili precedenti provvedimenti che posero al beneficio limitazioni ed esclusioni in rapporto a taluni determinati reati politici.

3. — Legge 30 luglio 1959, n. 680, concernente: « Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Il provvedimento ha lo scopo di assegnare al Governo un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della precedente legge, per adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero di grazia e giustizia relativamente ai funzionari, nonchè il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo ed al Consiglio superiore della Magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche prevista dall'articolo 1, comma 2°, della legge 17 febbraio 1958, n. 60.

4. — Legge 14 ottobre 1959, n. 898, concernente: « Soppressione dell'elenco speciale di cui all'articolo 1 del regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, contenente norme relative all'esercizio professionale ed all'iscrizione nell'albo degli architetti e tecnici delle nuove provincie ».

Il provvedimento, considerato che il numero dei tecnici edili, denominati nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica « Baumeister », ed iscritti in elenchi speciali aggiunti agli albi degli ingegneri ed architetti dei territori annessi all'Italia, si è, nel corso del tempo, assai ristretto, stabilisce la soppressione dei predetti speciali elenchi e l'iscrizione degli interessati nei normali Albi, ferma restando la delimitazione di attività fissata.

5. — Legge 14 ottobre 1959, n. 937, concernente: « Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, in relazione all'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358 sul conferimento dei posti di notaio ».

Il provvedimento ha lo scopo di elevare, dato la mutata situazione economica, l'importo dei contributi dovuti all'Archivio notarile dai notai partecipanti ai concorsi per trasferimento.

6. — Legge 23 novembre 1959, n. 998, concernente: « Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1959, n. 769, concernente la sospensione dei termini in alcuni comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla costa del medio adriatico nella prima decade del settembre 1959 ».

Il provvedimento ha lo scopo di ovviare ai gravi inconvenienti provocati dal nubifragio abbattutosi, con eccezionale violenza, sul territorio delle provincie di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno il 5 settembre 1959, sospendendo nei comuni interessati, sino al 31 ottobre 1959 i termini di prescrizione e di decadenza, scadenti nel periodo 5 settembre-31 ottobre 1959 ed il termine di scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva, emessi prima del 5 settembre 1959 e scadenti dal 5 settembre al 31 ottobre 1959.

7. — Legge 14 ottobre 1959, n. 937, concernente: « Modificazioni all'articolo 23 del decreto legge 9 aprile 1948, n. 528 in relazione all'articolo 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358, sul conferimento dei posti di notaio ».

Il Provvedimento ha lo scopo di aumentare a lire 1.500 per ciascun posto, in relazione al mutato valore della moneta, la tassa che i notai in esercizio, devono corrispondere quando partecipano a concorso per trasferimento di sede.

8. — Legge 24 dicembre 1959, n. 1153, concernente: « Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari ».

Il Provvedimento ha lo scopo di prorogare di 6 mesi il termine previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1959, n. 1443, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare decreti per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie ed alle piante organiche degli uffici giudiziari, onde consentire, con un maggiore approfondimento delle complesse questioni, la conclusione dei lavori.

9. — Legge 24 dicembre 1959, n. 1187, concernente: « Modifica all'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128 ».

Il Provvedimento tende in particolar modo a consentire che alle ispezioni periodiche straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche per gli uffici unificati, possano procedere, in relazione alla loro capacità ed esperienza ed in relazione al notevole numero degli uffici degli ufficiali giudiziari, tanto numerosi da non poter essere periodicamente ispezionati dai magistrati ispettori, i cancellieri ispettori da soli.

Inoltre il magistrato ispettore può essere assistito da un cancelliere ispettore o da un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello.

10. — N. 1706 Camera, concernente: « Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954 n. 599 » (approvato definitivamente, per ultimo dalla Camera, il 12 maggio 1960. La legge non è stata ancora pubblicata).

Il provvedimento dispone l'estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale, corrisposta con l'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, in aggiunta al trattamento di quiescenza, in favore dei marescialli dei tre gradi e dei sergenti maggiori o brigadieri delle Forze armate dell'esercito.

ALLEGATO M

ELENCO

DEI DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA,
ATTUALMENTE PENDENTI DINANZI ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

SENATO

225-B: « Prevenzione e repressione del delitto di genocidio ».

226: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione ».

348: « Modifica dell'articolo 1235 del Codice della navigazione ».

717: « Istituzione di un posto di Ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena ».

718: « Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del Codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835 ».

1017: « Modifiche di servizi di cancelleria ».

1018: « Modificazioni al Codice penale »: l'atto parlamentare non è stato ancora deliberato per la stampa.

1019: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio ».

1029: Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi ».

Segue: ALLEGATO M

C A M E R A

520: « Aumento del limite di valore della competenza dei conciliatori e dei pretori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori ».

758: « Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto ».

962: « Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale ».

1094-bis: « Adeguamento della indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ».

1181: « Disposizioni relative al personale della Magistratura ».

1280: « Ordinamento della professione di perito agrario ».

1391: « Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale ».

1562: « Istituzione di Corti d'onore ».

1563: « Ordinamento della professione di giornalista ».

1575: « Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

1888: « Disposizioni in materia di concorso per magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione per l'anno 1960 ».

1993: « Modificazioni del Codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice ».

2025: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura ».

ALLEGATO N

E L E N C O

DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E IN CORSO DI PRESENTAZIONE ALLE CAMERE

1. - Disegno di legge: « Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di casazione » (approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 1960).

Il Provvedimento tende a dare una nuova disciplina delle promozioni in Magistratura, immutando profondamente al sistema attualmente vigente.

2. - Disegno di legge: « Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 1960).

Il Provvedimento mira alla risoluzione del problema dell'adeguamento del servizio dei protesti cambiari alle mutate esigenze moderne, mediante l'introduzione della figura giuridica del « presentatore » diversa da quella del pubblico ufficiale che redige l'atto di protesto e che provvede a tutti gli adempimenti imposti dalla natura della specifica attività e dalle leggi.

3. - Disegno di legge: « Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari » (approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 1960).

Il Provvedimento tende a prorogare di un anno il termine previsto dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1956, n. 1443, con il quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, già prorogato di sei mesi dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1153.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Appendice n. 1).

Art. 3.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1960-61, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.